

## **STATUTO FONDAZIONE ALBOSAGGIA**

### **Art. 1 - Costituzione**

E' costituita una Fondazione denominata "**Fondazione Albosaggia**", con sede legale presso il palazzo municipale in Albosaggia, Piazza Dante, 1. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione disciplinati dal Codice Civile. La Fondazione non ha scopo di lucro. Le finalità della Fondazione si esauriscono nell'ambito del territorio della Regione Lombardia.

### **Art. 2 - Durata**

La Fondazione è costituita per la durata di anni trenta, al termine della quale tutto il patrimonio sarà devoluto al Comune di Albosaggia, nel rispetto delle previsioni contenute nel successivo art. 20.

### **Art. 3 - Scopi**

La Fondazione, costituita per volontà del Consiglio Comunale del Comune di Albosaggia, ha lo scopo di favorire la crescita culturale e lo sviluppo economico, sociale e socio assistenziale di Albosaggia anche attraverso rapporti con altre realtà territoriali. Opera per accrescere la formazione culturale delle persone, con attenzione al miglior utilizzo del tempo libero dalle occupazioni professionali, allo sviluppo delle capacità di iniziativa individuale ed associata in campo sociale e professionale e delle attività formative di professionalità utilizzabili sul mercato del lavoro in evoluzione. La Fondazione riconosce e valorizza il contributo che le associazioni di volontariato le apportano per il raggiungimento dei suoi scopi.

### **Art. 4 - Attività**

La Fondazione attua i propri scopi mediante la gestione di servizi culturali e del tempo libero, l'organizzazione e la promozione di eventi quali rappresentazioni e manifestazioni culturali ed artistiche, corsi annuali o pluriennali, seminari (anche propedeutici, di specializzazione o di approfondimento), progetti di ricerca, convegni e congressi, nonché l'offerta di beni e servizi massmediali su qualsiasi supporto, anche operando in rete con altre organizzazioni. La Fondazione come struttura promotrice può gestire attività di promozione turistica di attività culturali e del tempo libero; la Fondazione si propone di lavorare per la conservazione, l'arricchimento e la valorizzazione del patrimonio storico, ambientale e artistico del territorio.

La Fondazione può svolgere attività complementari come servizi di ristorazione, vendita di materiali informativi o simbolici e simili. Altresì potrà gestire in affidamento o in concessione qualsiasi attività utile al raggiungimento dello scopo sociale.

Quando i servizi gestiti siano affidati, in conformità alla normativa vigente, dal Comune o da altri enti pubblici, o da soggetti privati, i rapporti di questi con la Fondazione sono formalmente regolati.

### **Art. 5 - Operazioni strumentali, accessorie e connesse**

Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione potrà, tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, ma a puro titolo esemplificativo, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine; la locazione, l'assunzione in concessione o in comodato, o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili; la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione stessa;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o a qualsiasi altro titolo posseduti, anche predisponendo e approvando progetti e lavori di consolidamento o manutenzione straordinaria;
- c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività, sia culturali e formative che di supporto, quali la gestione delle strutture ricettive e di erogazione;
- d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove opportuno, concorrere anche alla costituzione delle organizzazioni sopra menzionate;
- e) costituire o concorrere alla costituzione, diretta o indiretta, sempre in via accessoria e strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali, purchè non prevalenti rispetto a questi ultimi, di società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- f) erogare premi e borse di studio per i partecipanti alle attività formative e culturali e, in generale, a tutte le attività organizzate dalla Fondazione;
- g) pubblicare atti e documenti relativi a tutti gli eventi organizzati dalla Fondazione stessa;
- h) promuovere tutte le iniziative idonee a favorire un contatto organico con le altre organizzazioni operanti negli stessi settori e con il pubblico di riferimento;
- i) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività nel settore dell'editoria, degli audiovisivi e della multimedialità in genere, purchè non prevalenti;
- j) svolgere ogni altra attività diretta o di supporto al perseguimento dei fini istituzionali.

#### **Art. 6 - Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- » dal fondo di dotazione, come individuato nell'atto di costituzione;
- » dai beni mobili ed immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- » dalle elargizioni di enti pubblici o soggetti privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- » dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- » dai contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da enti territoriali o di altri enti pubblici.

#### **Art. 7 - Fondo di gestione**

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- » dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

- » da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- » da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o altri enti pubblici, non imputati a patrimonio;
- » dai contributi dei fondatori o dei partecipanti, siano essi pubblici o privati, non imputati a patrimonio;
- » dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per il raggiungimento dei suoi scopi.

#### **Art. 8 - Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 31 dicembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione per l'esercizio successivo ed entro il 30 giugno il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione di tale rendiconto può avvenire entro il 31 agosto. Il bilancio economico di previsione ed il bilancio di esercizio devono essere trasmessi a tutti i fondatori, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento delle sue attività. E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione,

nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

#### **Art. 9 - Fondatore**

E' Fondatore Promotore il Comune di Albosaggia.

#### **Art. 10 - Partecipanti Sostenitori**

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti Sostenitori le persone fisiche, singole o associate, o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi, annuali o pluriennali, in denaro o in altra forma valorizzabile in denaro, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione. La qualifica di Partecipante Sostenitore è riconosciuta dal Consiglio di Amministrazione e dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

#### **Art. 11 - Prerogative dei Partecipanti alla Fondazione**

La qualifica di Partecipante alla Fondazione, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto a quanto previsto dal successivo art. 18. I Partecipanti possono, con modalità individuate e stabilite dal Consiglio di Amministrazione, accedere ai locali e alle strutture funzionali della medesima, come pure

consultare archivi e centri di documentazione, frequentare laboratori e centri di formazione, nonché partecipare alle iniziative di qualsiasi genere organizzate dalla Fondazione medesima.

#### **Art. 12 - Esclusione e recesso**

Il Consiglio di Amministrazione decide con il voto favorevole della maggioranza dei membri l'esclusione di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- » inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- » condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli organi e gli altri partecipanti della Fondazione, nonché con le strutture organizzative della stessa;
- » comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e persone giuridiche e società, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- » estinzione, derivante da qualsiasi causa o titolo;
- » apertura di procedure di liquidazione;
- » fallimento o apertura delle procedure prefallimentari o sostitutive della dichiarazione di fallimento. I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. Il Fondatore Comune di Albosaggia non può essere escluso dalla Fondazione.

#### **Art. 13 - Organi della Fondazione**

Sono organi della Fondazione:

- » il Consiglio di Amministrazione
- » il Presidente
- » il Collegio dei Partecipanti.

#### **Art. 14 - Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri. Le nomine avverranno secondo criteri di competenza e professionalità, tenendo conto della disponibilità degli interessati, i quali non dovranno trovarsi in condizioni di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di Consigliere comunale, secondo la normativa vigente, escludendo ogni forma di conflitto di interessi tra l'attività pubblica e quella privata. Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica cinque anni. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare:

- a) stabilisce le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 3, 4 e 5, tenuto conto degli eventuali indirizzi indicati dai soggetti di cui al 1° comma all'atto delle nomine;
- b) approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
- c) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché in ordine all'acquisto e all'alienazione di beni immobili e di beni mobili;

- d) nomina il Presidente della Fondazione e uno o più Vicepresidenti;
- e) approva il regolamento interno della Fondazione;
- f) nomina, se ritiene necessario, un Direttore Generale, determinandone le condizioni e la qualifica del rapporto;
- g) attribuisce poteri di firma a singoli Consiglieri ed al Direttore Generale;
- h) delibera eventuali modifiche statutarie, con la maggioranza di almeno i due terzi dei componenti;
- i) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio, in conformità all'art. 2, con la maggioranza di almeno i tre quarti dei componenti;
- j) svolge tutti gli ulteriori compiti ad esso attribuiti dal presente Statuto. Il Consiglio può delegare parte di propri poteri al Presidente o ai singoli Consiglieri, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge. Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Partecipanti sono gratuite, salvo il rimborso delle spese autorizzate e sostenute.

#### **Art. 15 - Convocazione e quorum**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno uno dei suoi membri, con lettera raccomandata spedita con almeno sei giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, a mezzo di telegramma o telefax inviato con tre giorni di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione, a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza di due o tre membri, quando il Consiglio sia composto rispettivamente da tre o cinque membri; in seconda convocazione, la riunione è valida se sono presenti almeno il Presidente o chi lo sostituisce ed un altro membro. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti, fermi restando i quorum diversi stabiliti dal presente Statuto; quando siano presenti in riunione valida due membri, occorre l'unanimità dei voti favorevoli.

Le deliberazioni constano di apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, dallo stesso nominato anche tra i presenti, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

#### **Art. 16 - Presidente**

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari

per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione. In particolare, il Presidente promuove le relazioni con Enti, Istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di

assenza o impedimento, egli è sostituito da uno dei Vicepresidenti da lui individuato, anche in forma durevole.

#### **Art. 17 - Direttore Generale**

Il regolamento interno della Fondazione può prevedere che il Consiglio di Amministrazione nomini il Direttore Generale, responsabile del buon andamento amministrativo, contabile e finanziario della stessa, precisandone le funzioni e le responsabilità.

#### **Art. 18 - Collegio dei Partecipanti**

Il Collegio dei Partecipanti è costituito dai Partecipanti alla Fondazione di cui all'articolo 11. Esso è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti. Il Collegio dei Partecipanti può formulare pareri consultivi e proposte su attività, programmi e obiettivi della Fondazione, nonché sui bilanci preventivo e consuntivo. Il Collegio dei Partecipanti opera in proporzione alle contribuzioni effettuate da ciascuno di essi nell'esercizio finanziario, secondo criteri stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 19 - Clausola Arbitrale**

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati uno da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Sondrio, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti. Gli arbitri decideranno in via irrituale e secondo equità.

#### **Art. 20 - Scioglimento**

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio, da destinare al perseguimento di finalità analoghe, verrà devoluto al Comune di Albosaggia per quanto riguarda gli immobili, mentre la liquidità verrà devoluta ad enti perseguenti finalità analoghe nel medesimo territorio.

#### **Art. 21 Clausola di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.